



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/02/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00 , previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.
All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
BADALOTTI MANUELA	X	
BENAGLIA BEATRICE	X	
BERTOLOTTI COSTANZA	X	
RONDELLI ELISA	X	
POZZI FAUSTO	X	
PIVA RICCARDO	X	
RESTA SANDRO	X	
MARASTONI SILVIA	X	
FERRARI STEFANO	X	
BIANCHI MARCO	X	
BORSARI MARIA ROSA		X
LANDINI CRISTIAN	X	
ASSEGUIDI LORENZO		X
TOTALE	11	2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, dott. Claudio Bavutti.

Assume la Presidenza Manuela Badalotti nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA
Codice Fiscale: 00438900201

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA
Codice Fiscale: 00438900201

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett.a), della legge n.205/2017(**legge di bilancio 2018**) il quale sospende, per il 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *".... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 , è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, può unicamente :

- Ridurre l'aliquota dell'IMU;
- introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto, inoltre, che la legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (legge n.208/2015 ai commi da 21 a 24);

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2014, per la parte relativa alla componente IMU ;



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' IMU Anno 2017;

Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018 , immediatamente eseguibile;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,5 %
ABITAZIONE PRINCIPALE A2/ A3 /A4 /A5 /A6/ A7/	ESENTE
ALIQUOTA BASE	0.94 %
AREE FABBRICABILI	0.94 %
TERRENI AGRICOLI	0.94 %
TERRENO AGRICOLO posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	ESENTE
FABBRICATO RURALE AD USO STRUMENTALE	ESENTE
Detrazione per abitazione principale	200,00

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

- l'articolo 1, comma 37, lett.b) (legge di bilancio 2018) che integra l'articolo 1 comma 28, della Legge 208/2015 prevedendo che "...per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. INTERNO 29 novembre 2017 (G.U. n.285 del 06/12/2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Richiamati gli interventi dei consiglieri, come riportati nel verbale n. 14 in data odierna;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visti :

- il Decreto Legge 6/12/2011, n .201, convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 27, c.8, della Legge n.448/2001;
- T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

;

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

FATTISPECIE	ALIQUOTA
-------------	----------



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

ALiquota Abitazione Principale e Relative Pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.5 %
Abitazione principale e relative pertinenze -categorie A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7	ESENTE
ALiquota Ordinaria	0.94 %
TERRENI AGRICOLI	0.94 %
AREE FABBRICABILI	0.94 %
FABBRICATO RURALE AD USO STRUMENTALE	ESENTE
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IAP	ESENTE
DETRAZIONE per abitazione principale	€.....200,00....

2. Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ;
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto;
5. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
6. Di pubblicare il presente atto :
 - nell'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune per 30 giorni consecutivi ;
 - nell'apposita sezione " amministrazione trasparente " come previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, n. 33.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Claudio Bavutti

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SINDACO
Manuela Badalotti

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*